



## COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

2° Dipartimento - Programmazione Bilancio e Tributi/Servizi Programmazione Gestione del Bilancio e Contabilità

### Proposta Consiglio Comunale N. 3 Del 15/03/2026

Il Proponente: Dimartino Giuseppe

<b>OGGETTO:</b>	Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 derivante dal decreto ingiuntivo n. 272/2024 del Tribunale di Ragusa e dalla sentenza n. 160/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. staccata di Catania – Banca Sistema S.p.A.
-----------------	--

### IL PROPONENTE

#### PREMESSO CHE:

- In data 22/03/2024, il Tribunale di Ragusa ha emesso il decreto ingiuntivo n. 272/2024 (R.G. 737/2024) su ricorso di Banca Sistema S.p.A., per il pagamento della sorte capitale di € 145.138,45, oltre interessi e spese, relativa a forniture di energia elettrica e gas in regime di “Salvaguardia”;
- Il ricorso è pervenuto all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente in data 12/04/2024 ma, a causa di una critica anomalia tecnica nel sistema di acquisizione e smistamento dei flussi telematici, il messaggio non è stato correttamente processato dal software di gestione documentale, comportando tale anomalia del sistema la mancata generazione del numero di protocollo e la conseguente “invisibilità” del documento nei registri informatici dell'Ente, impedendone l'assegnazione automatica agli uffici competenti;
- a causa di tale malfunzionamento informatico, l'Amministrazione è rimasta incolpevolmente ignara del termine per l'opposizione, che è spirato in data 18/06/2024 rendendo il titolo definitivamente esecutivo;
- analoga problematica tecnica si è riproposta in data 14/07/2025, in occasione della notifica del ricorso per ottemperanza, culminata nella Sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 160/2026 (pubblicata il 20/01/2026), che ordina l'esecuzione del giudicato e nomina un Commissario ad acta;
- il credito azionato si riferisce a forniture di energia elettrica e gas per immobili ed impianti comunali erogate in regime di "Servizio di Salvaguardia" (ex D.L. 73/2007), regime volto a garantire la continuità della fornitura a soggetti pubblici privi di un venditore sul libero mercato;

**RITENUTO** che, nonostante l'anomalia tecnica nel sistema di interfaccia tra la ricezione telematica e il software di protocollo abbia precluso la difesa processuale, non sussiste alcun pregiudizio patrimoniale per l'Ente, in quanto il rapporto da cui scaturisce il debito non ha fonte negoziale, ma sorge “*ex lege*” ai sensi del D.L. 73/2007 per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale;

**DATO ATTO**, pertanto, che il credito azionato è certo, liquido ed esigibile, fondato su fatture relative a consumi reali di energia erogati in forza di un regime legale (Salvaguardia) che non richiede la sottoscrizione di un contratto formale;

**RITENUTO** che, data la natura documentale del credito, supportata da certificazione notarile delle scritture contabili, un'eventuale opposizione non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, esponendo anzi l'Ente a ulteriori spese di soccombenza e al rischio di condanna per lite temeraria;

**DATO ATTO** che tale assunto trova conferma nel prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il servizio di salvaguardia costituisce un rapporto che si instaura *ex lege* e che risulta "totalmente etero-regolato" dall'Autorità di settore (ARERA) (cfr. Cass. Civ., n. 20140 del 22/07/2024; Cass. Civ., Sez. III, n. 17197 del 21 giugno 2024);

**DATO ATTO** che la Suprema Corte ha, in più occasioni, chiarito che in tale regime la validità del rapporto non è subordinata alla firma di un contratto materiale né al rispetto di specifiche formalità informative, poiché la finalità pubblica è garantire la non disalimentazione delle utenze;

**RITENUTO**, alla luce del suddetto orientamento, che l'instaurazione di un giudizio di opposizione privo di concrete basi giuridiche avrebbe comportato un aggravio certo di spese di soccombenza e sanzioni processuali ben superiori all'attuale esborso, violando i principi di efficacia ed economicità;

**CONSIDERATO** che dall'analisi del prospetto contabile trasmesso dal legale di controparte, aggiornato al 29/01/2026, l'esposizione debitoria complessiva dell'Ente risulta così determinata:

- Sorte capitale: € 145.138,45;
  - Interessi moratori (ex D.lgs. 231/2002): € 85.200,20 (maturati dalle singole scadenze di fattura);
  - Indennizzo forfettario (ex art. 6 D.lgs. 231/2002): € 11.080,00 (pari a € 40,00 per ciascuna delle 277 fatture insolute);
  - Spese legali fase monitoria: € 3.677,84 (€ 2.242,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA);
  - Spese legali fase di ottemperanza (TAR): 2.488,68 (€ 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- per un importo totale di € 247.585,17;

**DATO ATTO** che, prima di procedere alla liquidazione delle somme in oggetto, è necessario riconoscere la spesa derivante dal decreto ingiuntivo in questione con le ordinarie procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- secondo l'orientamento pacifico della stessa Corte dei Conti, anche i decreti ingiuntivi (esecutivi e non opposti) rientrano nel novero dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL (cfr., *ex multis*, Proposta di Consiglio N. 3 Del 15/03/2026

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 121/2013/PAR del 27.11.2013; Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 241/2013/PAR del 25.06.2013; più di recente, Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 166/2021/PAR del 15.06.2021);

- nel caso delle sentenze esecutive, così come degli altri provvedimenti giurisdizionali di condanna costituenti titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (tra cui anche i decreti ingiuntivi non opposti), nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Conti Sicilia, Sez. riunite in sede consultiva, delibera n.2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito derivante dal decreto ingiuntivo) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti, Sezione Campania, parere n. 22 del 29.04.2009; Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Friuli Venezia Giulia, delibera n. 6 del 05.04.2005);

**VISTO** il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n. 177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive e per gli altri provvedimenti giurisdizionali di condanna, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

**RICHIAMATO** il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: *“Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 02.02.2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2026, previo prelievo dal Fondo Rischi Contenzioso;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei dipartimenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di RICONOSCERE**, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 derivante dal giudicato formatosi sul D.I. n. 272/2024 del Tribunale di Ragusa e dalla Sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 160/2026;
2. **Di PRENDERE ATTO** che l'esposizione debitoria complessiva dell'Ente risulta così determinata:
  - Sorte capitale: € 145.138,45;
  - Interessi moratori (ex D.lgs. 231/2002): € 85.200,20 (maturati dalle singole scadenze di fattura);
  - Indennizzo forfettario (ex art. 6 D.lgs. 231/2002): € 11.080,00 (pari a € 40,00 per ciascuna delle 277 fatture insolute);
  - Spese legali fase monitoria: € 3.677,84 (€ 2.242,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA);
  - Spese legali fase di ottemperanza (TAR): 2.488,68 (€ 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;per un importo totale di € 247.585,17;
3. **Di DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 247.585,17 verrà imputato al bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, U.E.B. 01.11.1.03, capitolo 10.300.30 previo prelievo dal Fondo Rischi Soccombenze;
4. **Di DEMANDARE** al Responsabile del II Dipartimento – Programmazione Bilancio e Tributi l'adozione dei successivi atti gestionali di impegno e liquidazione delle somme;
5. **Di DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'Organo di Revisione ai sensi di legge;
6. **Di DICHIARARE**, con separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa la necessità di rispettare i termini assegnati dal TAR Catania per l'ottemperanza del giudicato.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Dipartimento
Giudice Giuseppina	

